POCHE IDEE

SULLO

STUDIO LEGALE-CIVILE

OPUSCOLO

dell' Avvocato

Errico Mambrini.

NAPOLI
Dalla Tipografia di Gennaro Palma.
1840

Patroni, sacrosanctis Evangeliis tactis juramentum praestent, quod omni virtute sua, omnique ope, quod verum et justum extimaverint, clientibus suis inferre procurabunt, *nihil studii relinquentes,* quod sibi possibile est.

Leg. Non novum Cod. de judiciis.

A Sua Ecc.ª

IL SIGNOR

D. ANTONIO LUCCHESI-PALLI

Principe di Campofranco,

DUCA DELLA GRAZIA, CAVALIERE DEL REALE ORDINE DI S. GENNARO E DI FRANCESCO PRIMO, CAV. DELL' IMPERIALE E REAL ORDINE DELLA CORONA DI FERRO, MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, CONSIGLIERE DI STATO E PRESIDENTE DELLA CONSULTA GENERALE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE ECC. ECC.

Eccellenza

Le interessanti ed onorifiche cariche affidate all' E. V. sono il frutto della virtù, dell' ingegno e della dottrina, che l'adornano. Ella consulta il Re negli affari i più difficili e di pubblica amministrazione, e presiede ad un Collegio, il di cui scopo tende alla stabilità de' principii di ordine pubblico e privato, con abrogarne le divergenze e rafforzare sempre i legami di vicendevole utilità fral Real Governo ed i cittadini.

Nella difficile carriera di avvocheria, che percorro da circa quattro lustri, ho rilevato che niuno fra miei

colleghi distinti per sapere e probità abbia avuto in mente di richiamare la classe intiera de' giureconsulti alla uniformità di massime. Nel foro sussistono tre scuole, la stazionaria, la filosofica, la storica. A mio credere la seconda è la più proficua ed utile, quando abbia per sostegno l' eccleticismo. Bisogna scegliere ciò ch' è conducente al bene pubblico senza passione di sistema.

Animato dalle suddette considerazioni ho voluto comporre un' opuscolo, che ha per oggetto lo studio dell' avvocato civile. A chi dedicarlo, se non a lei?

La vera base della dedicatoria è la reciprocanza de' rapporti fra la persona, cui si consacra l' opera e le materie che in essa si trattano. Ella co' suoi talenti può valutare la mia Disquisizione ed osservare se nella stessa io abbia avuto in mira di esporre il vero studio della scienza delle leggi ed i veri principii di armonia fra i cittadini e la umana giustizia.

La presente dedica mi procura un doppio vantaggio. Richiamo a favore della causa comune un meritevolissimo uomo di Stato: mi dò il bene di porgere all' E. V. un' attestato di gratitudine e riconoscenza pe'

beneficii prodigati e che prodiga in prò della società.

Aggradisca il mio profondo rispetto ed attaccamento il più inviolabile.

Di Vostra Eccellenza

Napoli li 12 maggio 1840.

Umil.mo Devot.mo ed Obblig.mo Servo

ERRICO MAMBRINI.

INTRODUZIONE.

Nelle umane società ogni arte deve avere regole determinate per apprestarsi facilmente ai bisogni degl' individui. La scienza egualmente diviene perfetta, quando le sue norme sono riconosciute come infallibili e nell' applicazione gli effetti corrispondono alle cause.

Tutte le cose al Mondo necessariamente debbono percorrere i tre periodi tracciati dalla natura: la infanzia, l' adolescenza e la gioventù (1). Tralascio di parlare dello stato di vecchiaja: questo è di debolezza, ed infelice deve reputarsi quella nazione che invecchia. Allora tutto è in sovvertimento, ed alle antiche instituzioni subentrano l' anarchia ed il dispotismo, che alla loro cruenta ara sacrificano scienze, arti, leggi, costumi e quanto sia stato necessario per educare una nazione. Si esa-

(1) Si riscontrino i saggi politici di Mario Pagano.

minino l'origine, il progresso ed il decadimento delle leggi, delle arti e delle scienze per convincersi di tal verità.

Il secolo, nel quale viviamo, figlio di quello che l'ha preceduto, è secolo di gioventù. Tutto progredisce col massimo vigore. Le scienze esatte hanno scoverto ciò che ne' tempi dell'infanzia e dell'adolescenza si sarebbe detto essere il prodotto di una potenza sovrumana: la chimica per via dell'analesi ha decomposte cose, che prima erano riguardate come elementi. La meccanica ha superati ostacoli insormontabili. In somma le matematiche applicate da cinquanta anni a questa parte han progredite con velocità, e non solo alle arti, al commercio, ai bisogni della vita hanno apprestati vantaggi; ma benanche alle scienze astratte. L'uomo, per mezzo delle stesse, senza più ricorrere alla menzogniera via scolastica, sviluppa, discerne, forma delle idee, cose che prima apprendeva a forza di stenti e sempre ondeggiava in un caos di dubbi. Le opinioni degli uomini non erano per lo più il prodotto di serie meditazioni, ma di una passione predominante, che l'induceva a seguire una setta, anzichè un'altra.

La ragione ha finalmente ottenuto il suo posto. I dritti dell'uomo sono stati rivindicati. La barbarie, il feudalismo, la inesatta ripartizione delle richezze nelle famiglie, la disuguaglianza e confu-

sione de'poteri e delle giurisdizioni sono stati finalmente abbattuti. La libertà individuale è nel suo trionfo. Gli uomini non sono più lo zimbello di pochi baroni, e non sono più costretti a vagare per le giurisdizioni onde rinvenire giustizia. I poteri che costituiscono l'ordine di uno Stato hanno emanata la loro vera base ed hanno circoscritti i loro limiti.

Le nazioni si sono fra loro ravvicinate e la scoverta delle macchine a vapore, oltre di aver vantaggiato il commercio, ha resa la Europa una sola famiglia. Se le strade di ferro progrediscono con quel fervore, col quale si sono incominciate a costruire: se i canali di navigazione nel continente ricominciano ad annimarsi si può dire francamente che l'Europa formi un sol popolo. I trattati sono sacri: le leggi della guerra e della pace sono inviolabili: la crudeltà è bandita, le leggi dell'umanità sono rispettate e la libertà personale è ovunque riguardata.

L'epoca de' sofismi e paralogismi è terminata: non più si va in traccia della verità per mezzo di una filosofia speculativa. Tutto si dimostra per mezzo delle matematiche, ed il massimo vantaggio si è quello che tutte le scienze fra loro si sono concatenate, e l'una si presta all'altra per lo scovrimento del vero.

La scienza delle leggi nel generale progresso be-

nanche si è perfezionata. Ora non è più ignota l'amministrazione provinciale e giudiziaria e la circoscrizione e differenza di questi due poteri. In altri tempi un Tribunale fiscale riguardava l'amministrazione comunale come accessoria delle finanze : le corti locali formavano i primi gradi di giurisdizione : il sistema inquisitorio era messo nelle mani di uomini animati dallo spirito di venalità, i quali esponevano l'innocenza e favorivano i potenti. In fine la feudalità era la nutrice dell'oppressione e la nemica dell'uguaglianza de'dritti e di ogni sorta di prosperità.

Attualmente quei che si determinano al vero ed esatto studio delle leggi giovano effettivamente allo stato, come i soldati (1).

Molti scrittori nel parlare degli avvocati, anzichè esporre i requisiti necessari per costituirli, li hanno encomiati, e molti animati più dallo spirito dell'interesse che da quello del vantaggio pubblico e privato, hanno valutati i travagli.

Non intendo però in menoma parte oppormi alla nobiltà degli avvocati ed alle considerazioni, che debbonsi avere alle loro indefesse cure. Convengo perfettamente con d'Agusseau circa la loro indipendenza e nobiltà.

---

(1) Gotofredo dice » *Advocati non minus prosunt reipubblicae quam milites.*

Si : » L' ordine degli avvocati è nato colle leg-
» gi : è antico quanto la magistratura : nobile co-
» me la virtù: necessario del pari che la giustizia.

Però. Per concorrere in un' individuo tutte le sudette qualità nell' attuale epoca di quali scienze debba essere fornito ?

Ecco l' oggetto della mia locuzione. Tutto consiste nella scienza delle leggi e nel buon' uso delle stesse. L' avvocato nel consiglio rappresenta il giudice : nella difesa il cliente.

Se per costituirsi *Avvocato* , è uopo , che quegli che a si nobile ufficio si determina, faccia consistere l' obbligo principale nella scienza delle leggi e nel buon uso delle stesse , è mestieri dimostrare due cose essenzialissime.

1.° In che consiste la scienza delle leggi ?

2.° In che la buona applicazione delle stesse ?

Capo Primo

SCIENZA DELLE LEGGI.

Cicerone diceva » La legge è la ragione universale di Dio, della quale partecipano gli esseri » tutti ragionevoli: essa vieta le cose che non debbonsi fare, e comanda quelle che hansi a fare ».

Come l' uomo conosce quali sieno le cose vietate, quali le comandate? Ecco il primo studio, al quale indistintamente dovrebbe rivolgersi ogni individuo.

Nelle scienze e nelle arti non può contribuire il solo genio e l' intimo senso. Senza norme e senza regole non si traccia un cammino certo, e se alcune volte non si cade in errore, l'animo non tralascia di ondeggiare fra gli equivoci ed i dubbi, ed è come un terreno ubertoso senza coltivazione.

Egli è vero che la natura quasi sempre parla all' uomo e gl' indica i doveri che deve a Dio, a se stesso, a suoi simili. Con questi principii naturali però non si può devenire giureconsulto: non si possono derimere le quistioni che nascono fra individui ed individui, fra nazione e nazione, fra gli amministratori e gli amministrati. Vi è bisogno di altro studio.

§. 1.

Matematiche.

È uopo prima di ogni altra cosa assuefare l'animo a discernere il vero dal falso. Ciò si ottiene a forza di raziocini e dimostrazioni. Per ben ragionare l'uomo deve determinarsi a quella scienza che dalle sue dimostrazioni trae sempre risultati certi ed indubitati. Questa scienza è la matematica.

Difatti per mezzo de' teoremi s' imparano a rintracciare le verità : co' problemi a risolvere le quistioni. I lemmi apprestano il modo come impiegare sussidiaramente alcune verità per la dimostrazione di un teorema o per la soluzione di un problema. Quando si è assuefatto a questa specie di ragionamenti , naturalmente si stabiliscono i corollari. In questo stato l'animo non è ondeggiante e la verità non è intralciata fra sofismi e paralogismi. Uno degli attributi il più importante delle matematiche è la facoltà ch' essa da o di procedere dalle cose cognite alle incognite, o di scovrire con certezza le incognite per mezzo delle cognite.

Se dunque le matematiche si prestano con tanta facilità allo sviluppo della ragione perchè ricorrere al sistema scolastico , il quale altro non insegna che termini vuoti di senso ? La ragione deve abituarsi alla discussione , e non già apprendere co-

me si discuta e come si formano i raziocinii. Con tal metodo si è sempre vacillante e si teme di non essere esatto nella forma de' ragionamenti, e molte volte si tralascia di rendere di pubblica ragione alcune verità scoverte, o pure nelle dimostrazioni si è nojoso e stomachevole.

§. 2.

Letteratura.

Non si enunciano qui gli studi che precedere debbono tutte le scienze: non è scopo del presente lavoro di dare un piano di universale istruzione. Si avverta semplicemente che gli avvocati necessariamente debbano aver cura di rendere gentili i loro animi. Ciò si ottiene per mezzo della letteratura. Plutarco nella vita di Coriolano dice
» E però il maggior vantaggio, che riportano
» gli uomini dalla benevolenza delle Muse, si è
» il rendere mansueta e piacevole col mezzo degli
» ammaestramenti e della disciplina la propria lo-
» ro natura, la quale si da quindi a seguire la
» mediocrità e schiva gli eccessi (1).

A precedenza deve studiarsi la lingua patria senza fanatismo e scevro della mania d' imitare i cin-

(1) Traduzione del Pompei.

quecentisti. La lingua benanche ha percorsa la sua carriera : la lingua dell' infanzia non deve dominare nell' epoca della gioventù.

Nella intiera Europa lo studio delle patrie lingue ha prodotto gran vantaggio alle nazioni. Le scienze si sono sviluppate con maggiore facilità e gl' ingegni non sono rimasti ristretti ne'cancelli dei termini di una lingua eterogenea.

Parlando filosoficamente bisogna ammettere la seguente proposizione. Quando l' animo deve giungere allo scovrimento del vero , deve avere campo libero nella formazione de' suoi argomenti, locchè si consegue colla conoscenza della lingua. Anticamente spessissimo i più fervidi ingegni rimanevano nella inerzia per non aver conoscenza delle lingue madri , cioè della latina e della greca. Grazie ai lumi del secolo ed ai reggitori degli Stati, la civilizzazione anche in questa parte è progredità : le leggi , le sentenze e le sovrane determinazioni sono scritte in lingua patria e si rendono a tutti note. Un' altro passo rimane a farsi ed è quello di togliersi dallo esame delle scienze l' uso di scriversi nell' idioma latino. Quel che si scrive per lo più non appartiene ad alcuna lingua : è un' impasto di termini con semplici desinenze. Convengo che le lingue madri sieno necessarie e vantaggiose : per mezzo di esse impariamo le leggi , gli statuti , le costituzioni e le consuetudini delle na-

zioni che ci hanno precedute: rendiamo a noi familiari i classici, i quali furono i primi ad educare ed ingentilire i popoli e coloro che li reggevano. Bisogna che chi si esponga agli esami dia pruova d'intendere le lingue madri: ciò però si esegua nella sola parte letteraria. Nelle scienze si scriva e si risponda nella propria lingua, e così le idee si svilupperanno con maggior facilità e gli argomenti saranno più robusti.

§. 3.

Storia e filosofia.

Sarebbe sovrabbondante il ripetere qui che la storia sia la maestra di tutte le generazioni. I vantaggi che dalla stessa si traggono sono stati descritti da dottissimi uomini. È uopo però ricordarsi che tutti i popoli incominciarono dall'essere barbari. Cresciuto il numero degl'individui le relazioni ed i bisogni si aumentarono: si richiese quindi pace, ubbidienza ed esatto adempimento di ciò che si stabiliva; ed in conseguenza emanazione di leggi positive. L'uomo conobbe che dalla semplice natura non poteva trarre tutto quello, che gli bisognava per avere un sicuro asilo ed il cibo in quelle stagioni che la terra nulla produce, in conseguenza necessità delle arti. Non tutto po-

2

teva procacciarsi dal suolo nativo ; per cui si dovè ricorrere ad altri popoli e nacquero il commercio e la navigazione e si conobbe la differenza degli usi e de' costumi.

L' uomo abbandonato a se stesso non sarebbe speculativo e rimarrebbe rinchiuso nella piccola sfera che lo circonda. Il progresso e lo sviluppo delle facoltà dell' uomo sono sempre prodotti dalle relazioni. Crescono i bisogni e le relazioni, le arti, le scienze, le leggi sempre aumenteranno, ed un desiderio di migliorare ci spingerà continuamente a ricercare nuove cose.

Premesse queste idee generali, non si esiterà punto a convenire che per avere un' adequata conoscenza delle leggi, bisogna studiare la storia : prima però quella dell' uomo, e poi quella delle nazioni. Le leggi non sono nate da per se stesse: esse sono state stabilite per le circostanze de' tempi e de' bisogni. Esse riflettono sempre l' uomo, il quale le ha stabilite nel suo rapporto cogli altri. Le nazioni sono state secondarie in un tale stabilimento.

La prima storia dunque a studiarsi è quella dell' uomo. Essa si apprende nella Sacra Scrittura, e ne' volumi della sapienza umana pubblicati dai tempi di Talete fino agli attuali filosofi. A dirla in breve bisogna percorrere la storia dello spirito umano. Per mezzo della stessa si conoscerà cosa sia

stato l'uomo e come abbia progredito nello sviluppo delle sue facoltà intellettuali : quali sieno stati i suoi primi bisogni , come abbia cercato di soddisfarli , quale impero abbia avuto la ragione e quale le passioni : come la prima abbia raffrenato il corso alle seconde, e come queste abbiano spezzato il freno imposto da quella. Ed allorquando tutte queste cose sono conosciute è facile il determinare quali sieno i dritti primitivi degli uomini e quali le scambievoli obbligazioni.

Nè dispiaccia che quì di passaggio si esponga un'altro pensiero estraneo alla presente disquisizione. Si dovrebbe togliere dalle istruzioni lo studio della metafisica contenziosa. Questo ad altro non tende , che a inviluppare l'animo in moltiplici dubbi , e spesso a farlo aberrare dalla via che conduce al bene privato e pubblico. Per quanto appartiene al ramo legale la metafisica deve conoscersi nella parte storica e per ciò che riflette il cuore dell' uomo, lasciandosi da banda tutto quello che forma oggetto di discettazione. La mira del giureconsulto deve essere diretta al bene de' privati , all' ordine pubblico : ciò non si ottiene colle quistioni astratte. Si lasciano tali discussioni ad altra classe di persone. L' Etica è la parte veramente necessaria a studiarsi.

La conoscenza delle passioni manoduce l' animo di chi si determina allo studio delle leggi a sco-

vrire come dalle passioni stesse sia nato l'ordine, o sia come per mezzo delle passioni le leggi sono state stabilite. In apparenza sembra che le passioni tendono a distruggere l'ordine della società; eppure non è così: esse contribuiscono a conservarlo. Difatti il timore genera l'ubbidienza, ed in conseguenza leggi di subordinazione e dipendenza: l'avarizia sordida per se stessa produce la maggior parte de' traffichi e quindi si sono stabilite leggi commerciali e di navigazione. L'orgoglio, la curiosità animano l'esercizio delle arti e delle scienze, e quindi stabilimento delle leggi alle stesse relative.

Insomma lo studio della storia dell' uomo deve essere storico-filosofico e deve tender ad indagare le passioni umane.

Quando filosoficamente si è percorsa la storia dell'uomo facile si rende lo studio della storia delle nazioni.

È indubitato che l'istoria in tutt'i tempi e specialmente nell'epoca in cui viviamo, debba essere l'oggetto principale delle meditazioni. La tradizione è germe di ogni civiltà, di ogni sapere e di ogni erudizione. L'intelletto si sviluppa per mezzo delle tradizioni e delle idee che sono state trasmesse da generazioni in generazioni. Egli è vero che sia opera lenta de' secoli, che sono decorsi da quando Iddio ispirò la vita al primo di nostra

specie ; ma è un' opera che deve essere studiata e vieppiù da chi si determina allo studio delle leggi ed alla loro applicazione.

Nell' istoria stanno registrati i sublimi pensamenti di tante generazioni indagatrici e le scoperte di molti secoli sulla natura dell' uomo e delle cose che lo circondano. Collo studio della stessa noi impariamo nel periodo di pochi anni ciò che a prezzo di sangue, di fatiche e d'immensi tesori si è acquistato nel decorso di migliaja di secoli.

Per mezzo della storia apprendiamo quel « *nosce te ipsum* » cardine sul quale poggia tutta la filosofia. La lettura delle vite de' grandi uomini c' invita ad imitarli, evitando tutto quello ch' è pregiudizievole a noi ed alla società, ed eseguendo quello che in altri tempi produsse la felicità individua e delle nazioni.

Non ci facciamo lusingare dalle follie di coloro, che hanno voluto considerare l' uomo in uno stato estrasociale e che han detto essere questo lo stato di natura. La società è il vero stato naturale dell' uomo, ed in questo sorgono tutti i dritti e doveri scambievoli (1). Abbandoniamo benanche la fantasia di taluni, che vorrebbero richiamare gli

---

(1) È questa una verità che fu accennata nella genesi, seguita da molti filosofi della Germania e della Francia, e sviluppata all' evidenza del Piacentino Romagnosi.

uomini ad uno stato di solitudine. Persuadiamoci di un principio ch'è assioma nella scienza delle leggi.

» Lo esatto esercizio de'propri dritti e lo adem-
» pimento delle obbligazioni produce la felicità in-
» dividua a quella delle nazioni.

Questo aforismo è frutto che si raccoglie dalla maestra universale, cioè dalla storia.

§. 4.

Religione.

Quasi comunemente dai cristiani apostolici romani è tralasciato lo studio della religione. Questo studio dovrebbe precedere qualunque altro, poichè dallo stesso dipende il carattere morale della nazione. Un tale studio deve dividersi in due epoche: epoca dalla creazione del Mondo alla venuta del divino legislatore: epoca della novella rigenerazione. Collo studio della prima si apprendono gli usi ed i costumi del popolo ebraico, e si conosce come il primo legislatore dell'universo (regolato dalla mano onnipotente) abbia dettato leggi che ispirano amore, rispetto, fratellanza, mansuetudine ed armonia. Si vuol sapere la vera morale e ciò che rende gli uomini utili e felici? Si studiano le tavole delle leggi promulgate da Mosè, e dettate da Dio stesso.

Lo studio della second' epoca è molto più proficuo. L' Evangelo sviluppa colla semplicità tutta propria di una mente divina i doveri verso Dio, verso noi, verso i nostri simili. Nelle leggi di Mosè si rinviene la teoria della morale: nell' Evangelo la pratica.

Per essere breve su di un tale articolo e per dimostrare di quanta utilità sia ad un' Avvocato lo studio della religione, non farò che ripetere ciò che fu detto dal celebre Camus giureconsulto francese.

» Il est certain que les lois étáblies per Jésus-
» Crist et par l' Eglise, n' ont rien en elles mê-
» mes, qui ne contribue a la tranquillité des ét-
» ats, au bien des peuples, á l' avantage et au
» bonheur de chaque particulier.

§. 5.

Eloquenza.

L' animo assuefatto a ragionare, ingentilito nell' amena letteratura, dotato di cognizioni istoriche-filosofiche e persuaso della santità della sua religione può soltanto divenire eloquente.

Il primo oratore latino nel suo trattato dell' invenzione nel parlare dell' eloquenza, elevò la quistione, se agli uomini ed alle città la copia del

dire ed il sommo studio dell' eloquenza avesse recato vantaggio o più tosto danno. Nel discutere tal quistione con quel discernimento degno di lui, concluse

» Si quis, omissis rectissimis atque onestissimis
» studiis rationis et officii, consumit omnem ope-
» ram in exercitatione dicendi, is inutilis sibi,
» perniciosus patriae civis alitur: qui vero ita se
» armat eloquentia, ut non oppugnare commoda
» patriae, sed pro his pugnare possit, is mihi
» vir et suis et publicis rationibus utilissimus at-
» que amicissimus civis fore videtur (1).

La vera eloquenza è fondata sopra i più retti ed onesti studi della ragione e del dovere. Quello sfoggio di parole bene ordinate e tendenti alla dissoluzione de' vincoli sociali, ed a porre in soqquadro ogni dritto ed obbligazione per far trionfare la ingiustizia, non è eloquenza, ma è un semplice esercizio di dire figlio di sole facoltà naturali.

E sia lecito di aggiugnere qui, che il sistema di alcune scuole di permettere alla gioventù di sostenere false tesi sia il massimo degli errori.

Se i vizii e l' infiacchimento dell' animo cagionano umane sciagure, vieppiù le cagionano coloro che credono di poter tutto sostenere a dispetto della ragione e della giustizia.

---

(1) Cic. ex lib. primo de inventione.

Deve intendersi quindi per eloquenza l' arte di persuadere per via di argomenti fondati sulla ragione e sulla giustizia , sia che si parli in pubblico , sia in privato. Se con questo sistema un Avvocato guadagna più cause che un' altro , ed un magistrato è più forte nelle discussioni del suo collegio , in tal caso si potrà dire con franchezza che un tal' uomo abbia acquistato impero sugli altrui spiriti per mezzo delle parole.

§. 6.

Scienza della legislazione.

» Rara temporum felicitate , ubi sentire quae » velis , et quae dicere licet (1) ». Il velo è squarciato , i tempi della superstizione , del fanatismo, e del dispotismo sono terminati , ed è permesso a chicchesia di esporre le cose nel loro vero aspetto.

Ora è troppo conosciuto che la felicità di una nazione non consiste più nella forma del governo, ma nelle leggi che dal governo sono stabilite. Quando queste tendono a dominare le passioni , a vigilare sulle persone, a proteggere le proprietà e le sorgenti della pubblica ricchezza , a dirigere le azioni ed a condurre tutti gli spiriti al principio

(1) Tacito Hist. lib. 1.

di unità ed uniformità, allora quella nazione, che sarà in tal modo governata e diretta si dirà essere all'apice della libertà.

Per comprendere quali sieno queste leggi che tutte concorrano all'unità ed uniformità è uopo necessariamente lo studio della scienza legislativa. Non siamo più nel secolo che le leggi sieno di mera pratica: ora bisogna ricorrere alla scienza.

Disgraziatamente la più parte di coloro, che si determinano a divenire Avvocati, senza far precedere lo studio della scienza legislativa, di slancio studiano le leggi positive.

È necessario distinguere. Collo studio della scienza legislativa s'imparano i principii fondamentali su de' quali debbono essere basate le leggi, che contribuiscono al bene pubblico e privato: collo studio delle leggi si apprende ciò che positivamente è stato statuito.

Col semplice studio delle leggi si conoscono i soli effetti del meccanismo sociale, ma non già i principii fondamentali di un tal meccanismo. Un Avvocato, che abbia studiato le sole leggi positive, può francamente paragonarsi a quell'operajo, che da semplicemente moto alla macchina, senza sapere come sia la macchina costruita e quali sieno i principii che abbiano determinato il meccanico a costruirla.

Lo studio della scienza legislativa è vieppiù ne-

cessario nel secolo presente, in cui i governi permettono ad ogni cittadino di proporre i mezzi tendenti al bene della nazione. A tale riflessione si aggiunga che alle cariche dello stato sono quasi sempre innalzati le persone del Foro. Col ricordare soltanto le leggi positive non si può esercitare a vantaggio degli amministrati e del governo stesso l'autorità delegata dal Sovrano.

Si comprende che lo studio profondo della scienza legislativa richiederebbe un tempo ben lungo e non permetterebbe che tardi ad applicarsi allo studio delle leggi positive. È ben vero ancora che un piano completo e perfetto di scienza legislativa non esiste: esisterà forse in avvenire se una società di dotti, animati da spirito filantropico, o spinti ed incoraggiati dai governi si determinerà a formare una tale opera. Nella sussistenza di tali ostacoli non si deve però credere che non vi sia un mezzo conducente e facile per istudiare la scienza legislativa. È sufficiente una breve classificazione d'idee, che si succedano le une alle altre per convincersi della facilità di un tale studio.

La scienza legislativa ha per base la conservazione e la tranquillità delle nazioni. Su di questo principio generale sono fondati tutti gli altri principii che costituiscono l'insieme di una tal scienza, e specialmente quelle istituzioni, per mezzo delle quali gl'interessi pubblici e privati concor-

dano fra loro. Lo studio quindi della scienza legislativa consiste nello stabilire le basi della conservazione e tranquillità, e mettere in armonia gl'interessi pubblici e privati.

Per questo studio bisogna ricorrere agli autori che han trattato il dritto naturale, quello delle genti, ai pubblicisti, agli economisti, alla scienza amministrativa, e non perdere mai di vista tutto ciò che concorre alla tranquillità di una nazione ed alle sorgenti della sua prosperità.

Non allontanandomi dal proposto sistema vengo al dettaglio dello scibile legislativo.

§. 7.

Dritto naturale.

» Tu non farai bene alcuna cosa puramente uma-
» na, se non conosci i rapporti che essa ha con le
» cose divine, nè alcuna cosa divina se non sai
» i legami tutti che ha con le cose umane » Così diceva l'Imperadore Marco Antonino (1).

Seguendo le tracce di questo sommo filosofo, il di cui spirito era assai più vasto dell'impero che governava, oso proporre il seguente metodo per lo studio del dritto naturale.

---

(1) Marco Ant. Lib. 3. §. 13.

È uopo prima di ogn' altro conoscere i fonti della morale. Credo che i principali sieno il Vangelo, ed il trattato de' doveri di Cicerone. Indubitatamente della certezza delle scienze morali non può disconvenirsi. In effetti la morale ha per oggetto la regolarità e irregolarità delle azioni umane. Ed ove meglio che negli officii di Cicerone e nel Vangelo apprendere le regole della morale? La dignità e la eccellenza dell' uomo richiedono ch'egli conformi le sue azioni ad una determinata regola, e conformandole alla morale egli vieppiù fa risaltare la sua preeminenza sugli altri animali.

Dopochè l' animo si sarà spaziato nello studio delle scienze morali con facilità può rivolgersi allo studio del dritto naturale. Comprenderà a colpo d' occhio che l' uomo non possa vivere senza leggi: cosa s' intenda per stato di natura e legge naturale: i doveri che deve a se stesso, tanto per ciò che concerne la cura dello spirito, che del corpo (1): i principii della giusta difesa ed il dritto ed i privilegi della necessità.

Quando lo studio del dritto naturale è preceduto o accompagnato da quello della morale, l' uo-

---

(1) Omnis nostra vis in animo et corpore sita est. Animi imperio, corporis servitio magis utimur = *Alterum nobis cum Diis*, alterum cum belluis commune est » Sallustio de bello Catel.

mo si rende utile a se ed agli altri, e nell' analesi delle leggi positive non si discosterà certamente dai fonti, da cui sono le stesse scaturite. Ciò fa conoscere di quanta necessità sia per un' Avvocato lo studio del dritto di natura, e specialmente nella interpetrazione delle leggi, che per la loro oscura redazione alcune volte non s' intendono.

§. 8.

Dritto delle genti.

Se l' Avvocato deve influire al bene della società, non può disconvenirsi ch' egli non solo debba istudiare il dritto di natura, ma benanche quello delle genti.

Con tale studio egli apprende i doveri assoluti degli uomini gli uni verso gli altri e la natura delle convenzioni e promesse. Comprenderà come lo degrada la menzogna, e come debba adempiere il giuramento: il dritto della proprietà, le diverse maniere di acquistarla, l' adempimento delle promesse e delle convenzioni saranno da lui imparate ad oggetto di farne la giusta applicazione nel rapporto cogli altri uomini.

Locke, quel gran filosofo di cui la repubblica delle lettere ha sempre deplorata la perdita, nel suo trattato dell' educazione de' fanciulli dice

» Quando un giovine avrà con attenzione stu-
» diato Cicerone de officiis e la piccola opera di
» Puffendorf intitolata *Doveri dell' uomo e del cit-*
» *tadino* , sarà tempo di determinarsi a leggere il
» libro di Grozio del dritto della guerra e della
» pace , o con maggior vantaggio quello di Puf-
» fendorf riguardante il dritto naturale ed il drit-
» to delle genti , nel quale s' istruirà de'dritti na-
» turali degli uomini , dell' origine e delle basi
» della società e de' doveri che ne risultano ».

Uniformandomi a questo insigne filosofo conchiudo, che per essere proficuo ad un giovane , che presceglie la carriera forense , lo studio del dritto di natura e quello delle genti , è uopo che lo faccia precedere dalle scienze morali che apprenderà da Cicerone nel trattato de' doveri , e dal divino legislatore nel Vangelo.

§. 9.

Dritto pubblico.

Il dritto delle genti è universale ed è reciproco fra tutte le nazioni : della necessità dello studio del dritto pubblico per un' Avvocato non deve dubitarsi. Esso stabilisce le basi fondamentali del dritto di tutte le nazioni. Viemaggiormente è necessario sapere il dritto pubblico della propria na-

zione. Per esaminare e decidere su le controversie che insorgono fra le autorità costituite dello stesso governo, bisogna sapere il sistema governativo, le leggi fondamentali della nostra monarchia, la ripartizione de' poteri costituenti la potestà Sovrana. Per le controversie che insorgono colle altre nazioni è uopo che si sappiano i dritti, i privilegi del nostro governo, le convenzioni stabilite cogli altri potentati, e specialmente quelle che riguardano i limiti del Commercio, le concessioni e le prerogative della navigazione. Comprendo che un tale studio sia vasto; ma non impossibile ad avere il suo effetto.

Quando si sanno generalmente e teoreticamente le basi fondamentali del governo ed i suoi dritti e privilegi, e si studia con attenzione la storia de' trattati, e si abbia tutto giorno curiosità delle varietà, che avvengano, in tal modo lo studio del dritto pubblico si rende facile, ed un' Avvocato non si smarrirà nel consigliare un suo cliente in tutte le contrattazioni di commercio che avrà cogl' individui delle altre nazioni.

§. 10.

Economia pubblica e politica.

Allo studio interessante del dritto pubblico è uopo che succeda l' altro anche più interessante della pubblica e politica economia. È pur troppo risaputo in politica e la storia mille esempi ci ha somministrati, che la pace e tranquillità riseggano in quelle nazioni, ove risiede lo spirito della fatica e la idea di procurarsi una vita comoda per mezzo del travaglio, fuggendo la vagabondità. Questa trascina seco mille vizi che funestano le persone quiete e cagionano lo sconvolgimento dell' ordine sociale e sono di fomite alla maggior parte dei delitti.

L' Avvocato, il quale è zelante non solo per la difesa, ma benanche pel mantenimento dell' ordine, deve conoscere le sorgenti principali della pubblica ricchezza, e quale delle sorgenti sia più atta al proprio paese. Con questa conoscenza, nelle speculazioni che s' intraprendano da' suoi clienti, non solo li regola per la validità degli atti, ma benanche per lo effetto che possa produrre la contratta speculazione. L' Avvocato nel consigliare deve avere in mira sotto tutti i rapporti gl' interessi di colui che si affida al suo consiglio. Non

vi ha forse paese al Mondo, quanto il nostro, che richiegga in un' Avvocato lo studio di pubblica e politica economia. Quì nulla si esegue e nulla s'intraprende se prima non si consultino gli Avvocati. Se questi sono effettivamente animati da spirito filantropico si rendono non solo i promotori delle prosperità particolari, ma dell' intera nazione.

Un' esempio luminosissimo avemmo allorchè nel nostro Regno sorse in campo il giusto desiderio di stabilire le società *economiche-commerciali*. I principii furono onesti e saldissimi, negli effetti però invalse l' avarizia e l' interesse particolare, e per via di continue depredazioni si scossero dalle loro fondamenta le corporazioni dirette al bene della nazione. Molti padri di famiglia divennero vittime de' predatori, restando privi di quei capitali raccolti con stento ed indefesse cure.

Si leggano gli statuti di tutte le società che si volevano stabilire o che si stabilirono. In essi si ritrova tutto ciò che tende all' industria con animarsi le arti: si procurano i mezzi per rendere florida l' agricoltura ed a porre il nostro commercio a livello di quello delle prime nazioni, abbattendo molti ostacoli e pregiudizi. A gloria ed onore del ceto degli Avvocati la maggior parte di questi statuti è loro opera, essendo stati però coadjuvati dagli uomini di esperienza. Intendiamoci: l' Avvocato può sapere la economia teoretica-

mente, ma quando non vuole errare deve sempre consigliarsi cogli uomini di esperienza. Giuseppe Pecchio dice » La economia politica in pratica è » stata prima della scienza ».

§. 11.

Dritto amministrativo.

Lo studio del dritto amministrativo per essere di maggior vantaggio è uopo che sia unito a quello della pubblica e politica economia. La pubblica Amministrazione più di qualunque cosa influisce sulle industrie nazionali e sulla circolazione delle ricchezze.

L'Amministrazione è la scienza de' rapporti fra la società e gli amministrati e de' mezzi di conservazione di questi rapporti medesimi, mediante l'azione dell'autorità pubblica su le persone e le proprietà in tutto ciò che interessa l'ordine sociale.

L'amministrazione pubblica è creata pel mantenimento della società. È dessa una istituzione benefica, che sotto la direzione e la sorveglianza del Governo conserva l'ordine fra gli uomini, assicura le loro proprietà ed il godimento, e riunisce in una massa tutti gl'interessi privati e li fa concorrere all'interesse generale.

*

Bisogna studiare il dritto amministrativo distinguendo le diverse parti che lo compongono. I caratteri distintivi della pubblica amministrazione, per ciò che riguarda la parte organica, sono tre: azione, giudizio, esame.

L' avvocato per rendersi utile ai suoi clienti deve studiare la scienza amministrativa prima sotto principii e meditazioni generali. Ciò forma *la parte teorica.*

Indi procedere a riunire i fatti che danno una esatta conoscenza de' luoghi, degli uomini, e dei mezzi che provveggono gli uomini e le cose. Ciò forma *la statistica.*

Quando lo studio del dritto amministrativo sarà in tal modo eseguito si comprenderà, che *l'azione* risiede nella pubblica autorità istituita per la esecuzione delle leggi: che il *giudizio* appartiene a quei magistrati stabiliti per decidere delle controversie che sorgono in materie puramente amministrative: e che *l' esame* è affidato a quei consigli speciali creati per discutere, approvare o rigettare tuttociò che possa essere di utile o di danno agli amministrati.

Si rifletta benanche che in amministrazione tutto è azione, e che questa nella pubblica autorità sia *diretta*, e ne' consigli istituiti per lo giudizio e per lo esame è *indiretta*. Premessa la sudetta teorica è chiaro che i giudizii in materia ammini-

strativa per la loro forma e carattere si allontanano dalla forma e procedura de' giudizii ordinari. La procedura in controversie amministrative è semplice ed attiva. Qui non si riguarda l'interesse dei particolari , ma della intera società : in amministrazione tutto deve concorrere all' interesse generale.

Una scienza cotanto vantaggiosa è trascurata. Se ad un difensore debbono essere a cuore gl'interessi de' privati , vieppiù gl'interessi della intera società. Una buona amministrazione costituisce la felicità di una nazione. Un Avvocato difendendo un' amministrato o le corporazioni implicitamente cospira al bene ed all' ordine dell' intera società. Per eseguire questo nobilissimo incarico è di necessità assoluta lo studio profondo della scienza amministrativa.

Alcuni opinano che sia sufficiente la semplice conoscenza de' decreti emanati in materia di pubblica amministrazione. Lo ripeto. Un avvocato , che crede che la scienza amministrativa si apprenda colla lettura de' soli decreti è d' assimilarsi a quell' operajo che da semplicemente moto alla macchina senza sapere i principii che la compongono.

I lumi del secolo e l'intenzione benefica dgli agenti della pubblica amministrazione non permetteranno che nella pubblica Università non vi sia la cattedra di scienza amministrativa. Quando il Go-

verno avrà data questa prima spinta, i dotti non trascureranno d'insegnare questa scienza alla gioventù che si determina alla nobile carriera di avvocato.

§. 12.

Dritto civile.

Ora vengo a trattare della parte dello scibile legislativo, che più da vicino interessa gl'individui della società; e per conseguenza è la parte, alla quale con più impegno si rivolgono coloro che s'incaminano all'avvocheria. Siccome intorno al dritto civile debbo proporre un sistema, che è il più facile ed il più conducente per la istruzione, così se nel dettaglio delle altre scienze legislative sono stato breve, qui debbo alquanto dilungarmi, premettendo alcune teorie che credo necessarie al sostegno del mio assunto.

Il concatenamento di talune verità riconosciute e dimostrate dal raziocinio, ed il metodo come sono disposte formano una scienza.

Il dritto civile consiste nel complesso delle leggi promulgate ed approvate per regolare gl'interessi pecuniari de' cittadini (1). Tali sono le leg-

(1) Siccome la parola *pecunia* comprende ciò ch'è nel dominio dell'uomo, così nel trattare del dritto civile fo uso dell'espressione *interessi pecuniari*.

gi che regolano i contratti, le successioni, i modi di acquistare e le diverse modificazioni della proprietà.

Tutte le leggi promulgate ne' suddetti interessi pecuniari debbono essere riguardate come il risultato di tante verità riconosciute e dimostrate dal raziocinio. Quindi la scienza del dritto civile consiste nel complesso di queste regole e nel metodo col quale sono disposte.

È indubitato che la scienza è un complesso di verità. La verità è la convenienza delle idee e dei giudizii cogli oggetti. Così la definirono i nostri *Vico ed abbate Genovesi.*

Questa definizione di verità è convenientissima alle materie legali. Difatti ciò che sarebbe stata una verità per la legislazione Spartana, ora sarebbe un' errore. Quelle idee, quei giudizii non convengono più cogli oggetti attuali. Differenza di religione, di costumi, di maniere (1). Attualmente la legislazione greca non si studia come scienza, ma come semplice erudizione storica.

Egualmente lo stesso potrebbe dirsi de' romani. Siccome però le leggi di puro dritto civile hanno la loro sede principale nelle romane, così è uopo

---

(1) Le leggi hanno in mira l'azione del cittadino: i costumi riguardano la condotta interiore: le maniere riguardano la condotta esteriore. *Montesquieu.*

che si studiino queste in correlazione con quelle, e si formi un sol complesso di verità che statuiscono il metodo della scienza di dritto civile.

Non sò, nè ho saputo mai approvare lo inveterato sistema di tutte le scuole di dividere la scienza del dritto civile in due parti : *istituzioni di dritto civile romano : istituzioni di dritto civile vigente*. In quale di queste istituzioni le idee ed i giudizi corrispondono agli oggetti ? L'alunno non lo conosce, e quando ha terminato il corso legale si smarrisce nell' applicazione e per' non distinguere si annoja, ed avviene che la professione di avvocheria diviene di mera pratica.

Nella concatenazione esistente fral nostro dritto civile ed il dritto civile romano è applicabile la teorica della legge 29 *ff. de legibus.*

» Non est novum ut priores leges ad posterio-
» res trahuntur ; sed et posteriores leges ad prio-
» res pertinent, nisi contrariae sunt ».

Nel leggersi quindi la scienza di puro dritto civile è uopo dare una istituzione classificata di regole che formano il complesso della scienza. Ove le attuali leggi sieno uniformi al dritto romano spiegare semplicemente le basi sopra le quali sono fondate. Ove non sono uniformi spiegare su quali principii erano quelle stabilite e su quali le attuali : notare le differenze ed i miglioramenti av-

venuti. Con questo sistema la scienza diviene certa, facile ed evita qualunque confusione.

La religione cristiana, la face della vera filosofia, ha tolte dalle leggi alcune distinzioni di persone, che abrutivano il genere umano. Con molta ragione i pubblicisti hanno chiamati quei tempi *secoli di barbarie*. Quella parte di legislazione inumana bisogna quindi conoscerla come semplice istoria, egualmente come se si trattasse delle leggi de' Greci.

Le tante formalità ne' matrimoni, nelle adozioni, nelle contrattazioni sono bene inutili a sapersi. Ora i costumi, le maniere, gli usi sono totalmente diversi. Senza perdere inutilmente il tempo in apprendere queste cose, la gioventù può ricercarle ne' trattati di antichità e della vita pubblica e privata de' romani.

Lo studio del dritto civile deve limitarsi a quelle leggi che regolano i meri interessi pecuniari. In quanto alle moltiplici distinzioni delle azioni, e delle forme del dritto romano si cessi una volta dall' annojare la gioventù. Si studiino i principii semplici delle leggi in vigore senza più incaricarsi di ciò ch' è andato in disuso.

È uopo che io qui abbatta un' altro errore, che di troppo campeggia ne' nostri Tribunali. Si crede da taluni che le nostre leggi civili non sieno complete, dapoichè è impossibile, che in un piccolo

volume possonsi comprendere tutte le disposizioni contenute nel Codice, nelle Pandette e nelle Istituzioni Giustinianee. Si deve convenire che tal proposizione sia irragionevole e pronunziata senza discernimento. Che sia così eccone la dimostrazione.

D' Anguesseau diceva » La giustizia non ha svelati i suoi misteri che ai giureconsulti romani » (1) Il celebre giureconsulto francese non poteva con un periodo più semplice fissare un principio fecondo di molte verità.

Nelle pandette, ne' codici, nelle istituzioni, in qnesti corpi di dritto non si contengono le sole materie riguardanti gl' interessi particolari, ma tuttociò che concerne la giustizia. Sotto il nome di ginstizia si comprende quanto riguarda l' uomo, il cittadino, l' uomo pubblico ed il privato, il governante e gli amministrati, il popolo, lo Stato, la nazione (2).

I giureconsulti romani davano i loro responsi (dai quali si formarono le pandette) non solo

---

(1) La justice n' ait dèvoilé ses mysteres qu' aux júrisconsultes romains.

(2) Prego il lettore a distinguere i nomi di *popolo*, *stato*, *nazione*.

Popolo denota una riunione di cittadini sotto il rapporto intrinseco delle loro leggi e presi individualmente.

Stato denota la organizzazione politica di un popolo.

Nazione denota la stessa riunione di cittadini sotto il rapporto delle sue relazioni cogli altri popoli.

nelle controversie che rignardavano i meri interessi pecuniari, ma benanche in ciò che rifletteva l' ordine pubblico, i dritti politici.

Quindi nel complesso del dritto romano si rinvengono leggi concernenti il dritto delle genti, leggi che hanno per oggetto la pubblica amministrazione, l' ordine de' giudizi, le relazioni internazionali, i delitti e le pene, il commercio, le materie chiesiastiche. In quei tempi la scienza legislativa non era divisa in parti, ma formava un aggregato di tuttociò che inten devasi per giustizia. I lumi de' secoli hanno classificate le idee, ed hanno distinte le parti dello sci bile legislativo.

Se si riunissero in un solo volume tutte le attuali leggi distinte ne' diversi loro rapporti, ed in sol volume le leggi romane, non saprei quale dei due volumi fosse di maggior mole.

Si studia quindi la scienza legislativa nelle sue diverse diramazioni e si rileverà che se la giustizia ha svelati i suoi misteri ai giureconsulti romani, il progresso de' lumi in tutte le scienze ha fatto distinguere ciò che non si era distinto da quei sommi uomini, che innalzarono la giurisprudenza al massimo grado di perfezione.

Quando l' imperadore Giustiniano prescrisse di riunirsi tutte le disposizioni legali in un modico compendio, fu a ciò spinto dal principio di essere impossibile alla mente umana l' apprendere tut-

te le leggi , che per la loro immensità furono da Eunapio dette *Onus multorum camelorum.* Fin da quei tempi fu conosciuto che le leggi debbono apprendersi ne' loro diversi rapporti. Il medesimo Giustiniano prescrisse di formarsi le istituzioni , cioè complesso delle leggi riguardanti gl' interessi pecuniarii.

La scienza del dritto civile deve apprendersi ne' suoi principii. Lungi dalla gioventù i commentari : È uopo istudiare prima la scienza e poi le diverse opinioni per l' applicazione della stessa.

Nello studiare il dritto civile col metodo da me prescritto si ritengono le seguenti massime :

1.° Ricercare la origine delle leggi civili.

2.° Notare i cambiamenti ed i progressi.

3.° Scovrire i motivi , indicandone la ragione , l' analogia , la differenza.

4.° Studiare la legge nella sua semplicità e quindi i commentari.

§. 13.

Dritto commerciale.

Senza lo studio della politica e pubblica Economia non può devenirsi a quello del Commercio. Questi due studi hanno fra loro una concatenazione tale , che la non conoscenza dell' uno produce la non conoscenza dell' altro.

In effetti cosa è mai il commercio? E il cambio del superfluo pel necessario (1).

Il cambio è fondato sulle leggi della natura. L' Essere supremo ha disposto l' universo in modo che ciascuna parte produce diverse cose, delle quali alcune sono di assoluta necessità per gli uomini, altre pe' di loro diletti.

La utilità ed i piaceri degli uomini li obbliga ad una reciproca comunicazione, di modo che il superfluo degli uni serve a sovvenire la mancanza degli altri, e per mezzo di un continuo cambio la necessità ed i diletti degli uomini sono pienamente soddisfatti.

Affinchè le leggi del cambio non sieno nella menoma parte alterate e producono sempre nell'applicazione il vantaggio della propria nazione, è uopo sapere i principii del Commercio in generale, la maniera di trarre profitto dalla situazione locale del paese, dalle sue forze naturali e relative, dalle produzioni del suo territorio, dalle industrie de' concittadini, e finalmente sapere i dritti, i privilegi e le concessioni di ciascuna nazione relativamente al suo commercio.

Queste cose non si apprendono certamente col mero studio delle leggi di eccezione. La economia

(1) Essai politique sur le commerce du M. Melon chap. 2.

pubblica e politica e la storia de' trattati rischiarono la mente sugli anzidetti principii.

Riguardato il commercio nella sempliee parte legale, esso consiste nelle diverse negoziazioni che hanno per oggetto di fare o di facilitare le permute de' prodotti della natura e dell' iudustria. Il fine di tale permuta è il guadagno. Il dritto commerciale è composto di tutte le regole relative a tali affari ed alla maniera di giudicarne le controversie, che potessero insorgere.

In conseguenza di questi generali principii è necessario sapere le diverse negoziazioni del commercio, la natura de' contratti commerciali in generale e ciò che esclusivamente appartiene al commercio marittimo, l' oggetto pel quale le società sono state stabilite e lo scopo al quale tendono ne' diversi loro rapporti: infine studiare in che consista il fallimento di buona fede e quello procurato con frode e le relative disposizioni dalla legge sanzionate.

Si avverta che la giurisdizione commerciale è affatto diversa dall' ordinaria. Bisogna con accorgimento stabilire la competenza de' giudici di eccezione, e rilevare che ivi la procedura è facile, spedita e sgombra di tutte quelle formalità richieste per gli ordinarii giudizii.

Si ritenga anche in materia di commercio il principio dell' economista Pecchio » Il commercio

in pratica è stato prima della scienza » e con tal fondamento è facile intraprendere la retta via per lo studio del dritto commerciale.

Le leggi di commercio non sono state stabilite per una sola nazione : esse sono il risultato delle contrattazioni intercedute fra individui di diverse nazioni.

Le leggi commerciali non sono il frutto di una mente legislativa , ma l'effetto dell'esperienza. Esse non sono assolute per una nazione , ma ancora comuni colle altre che sono con noi in relazione.

Se lo studio della storia è vantaggioso per tutte le altre parti dello scibile legislativo , l'è di maggior vantaggio per la scienza del commercio.

In conseguenza di che l'avvocato deve versarsi nella storia delle leggi di Rodi , delle leggi nautiche degli Ateniesi , de' marsigliesi , de' Romani , degli Amalfitani , del medio evo , e degli ultimi tempi ed allora potrà dire di sapere la scienza del commercio.

Comprendo che un giovane si smarrirebbe se volesse approfondirsi nello studio della storia del commercio e delle sue leggi. Affinchè abbia una manoduzione ed una idea adequata del commercio che legga le seguenti opere.

1.° Il discorso del giureconsulto Pardessus sul-

la origine e progressi della legislazione e giurisprudenza commerciale (1).

2.° La storia del commercio marittimo di Boulay-Pety (2).

3.° La memoria sul commercio del Conte Ferdinando Lucchesi (3).

Da queste tre fonti in breve saprà come sia nato il commercio, il suo progresso, ed il dritto commerciale non sarà uno studio semplice di leggi positive.

§. 14.

Dritto Ecclesiastico.

Un celebre storico de' nostri tempi dice » Il fuoco distruttore degli Stati è nato dalla non curanza delle loro politiche costituzioni » ed io aggiungo, che la non circoscrizione de' poteri co-

(1) Questo discorso precede il corso del dritto commerciale del medesimo autore.

(2) La detta storia precede il corso del dritto commerciale marittimo del medesimo autore.

(3) La detta memoria è compresa fra gli opuscoli di politica economia del medesimo autore pubblicati in Palermo nel 1837.

stituenti lo stato sociale ne produce lo sconvolgimento.

Ad evitare inconvenienti di tal fatta è uopo classificare le facoltà del potere della Chiesa , locchè si apprende collo studio del dritto ecclesiastico.

Un tale studio deve consistere nella conoscenza di quelle regole dirette al mantenimento della fede, de' costumi e della disciplina ecclesiastica.

Questa scienza si acquista collo studiare la storia della chiesa , la raccolta tanto orientale che occidentale de' canoni , le decretali de' Pontefici , gli stabilimenti de' Concilii ed i concordati delle nazioni.

Le leggi chiesiastiche sono classificabili in doppia serie. Regole riguardanti la pura morale (e ciò è contenuto specialmente nel Vangelo): regole riguardanti la disciplina.

I Sovrani osservando che alcune volte le giurisdizioni si collidevano , devennero a de' trattati, mercè i quali si circoscrissero i limiti de' due poteri ecclesiastico e temporale.

La storia di tali trattati è necessariissima. È principio inconcusso che qualunque ramo di legislazione si spiega per mezzo della storia, e questa per mezzo delle leggi. Questo è il sistema costante de' pubblicisti.

Su delle suddette basi deve essere fondato lo studio del dritto ecclesiastico.

L' Avvocato non deve perdere di vista ch' egli direttamente contribuisca alla felicità de' suoi concittadini. Egli col suo nobile ministero adempie contemporaneamente due doveri: quello della difesa e l' altro di chiamare i magistrati all' esatta applicazione delle leggi.

Lo studio poi della teologia rivelata, della dogmatica, della polemica appartiene ad altra classe di persone : appartiene al sacerdozio , cioè ai mediatori tra gli uomini e la divinità.

Due classi di persone hanno molta influenza nella società : i Preti , e gli Avvocati.

I primi sono i mediatori tra la giustizia divina e gli uomini.

I secondi sono i mediatori tra la giustizia umana ed i cittadini.

§. 15.

Procedura.

A mantenere l'ordine sociale non era bastevole lo stabilire i rapporti scambievoli de' cittadini ed a costituire un governo , era uopo altresì determinare i mezzi per ricorrere alle autorità costituite ed attribuire a ciascuna autorità un potere distinto.

Le leggi , che determinano questi due oggetti interessanti , cioè formalità e regole per mettere in azione i dritti e le obbligazioni , e fissazione dei poteri delle autorità giudicatrici , sono quelle di procedura.

Premessi i suddetti incontrastabili principii è chiaro che la procedura sia una scienza e l'oggetto suo principale è la tutela de' dritti de'cittadini. Di più essa è la barriera al dispotismo delle autorità. *Judicia sunt anchorae legum.*

Le leggi di procedura sono la parte la più interessante del dritto pubblico : le stesse sono in concatenazione con tutti i rami di legislazione. Sia che si vogliono mettere in azione i rapporti fra individui ed individui , sia i rapporti fra gli amministratori e gli amministrati , sia che si perseguitano i delinquenti , sempre bisogna conoscere la scienza di quelle leggi , che statuiscono come tutti i suddetti rapporti debbonsi mettere in moto.

Affinchè la scienza della procedura si apprenda con metodo si deve classificare in *Teoria*, *Dottrina*, *Arte*.

La teoria della procedura consiste nell' insieme de' principii che debbono costituirla.

La dottrina della procedura è il sistema ragionato de' motivi che hanno indotto il legislatore a determinare le regole contenute nel codice di procedura.

L' arte poi consiste nell' applicazione delle teoriche ai casi particolari ; in conseguenza l' arte è costituita dalla pratica.

La procedura comprende cinque parti. Istanza Istruzione , Sentenza , Mezzi per impugnar la sentenza ed Esecuzione.

Colla prima si apprende il modo come un' azione debba essere promossa ed innanzi qual giudice.

L' istruzione ha per oggetto lo scovrimento del vero e mettere il giudice nel caso di pronunziare il suo giudizio.

La sentenza è la pronunziazione del giudice. La stessa è soggetta ad essere impugnata con gravame da prodursi innanzi ad un magistrato superiore di poteri.

L' esecuzione finalmente è affidata al governo ed è una delle facoltà costituenti l' autorità sovrana. Inutili sarebbero le determinazioni delle autorità giudicatrici , se il governo non apprestasse i mez-

zi come dare alle stesse esecuzione. Il giudice pronunzia la sentenza: il governo la pone in esecuzione.

La sovranità nel delegare la potestà giudicatrice ebbe in mira due oggetti principali: competenza, e gradi di giurisdizione.

Non tutti i giudici indistintamente possono decidere di qualunque controversia. I poteri sono ripartiti a norma delle materie giudicabili, e tale ripartizione deve essere scrupolosamente osservata per evitare confusione. Le competenze debbono essere studiate profondamente e questo ramo della scienza di procedura si attiene strettamente al dritto politico.

I gradi di giurisdizione sono stati statuiti per mettere una barriera al dispotismo de' giudici. Per dirla in breve lo scopo delle competenze e delle giurisdizioni tende a togliere la confusione nell'amministrazione della giustizia ed a bandire l'abuso dalle autorità giudiziarie.

Una delle più benefiche istituzioni è quella della Corte Suprema di giustizia. Questo magistrato eminente vigila direttamente sulla condotta de' giudici, e quando deviano dai dettami della legge ne annulla le pronunziazioni.

Dopo di aver percorsi rapidamente i principii generali della scienza della procedura, mi lusingo

che coloro i quali o per fortuna (1) o per scientifiche cognizioni sono pervenuti od occupare un posto luminoso nell' avvocheria non sdegneranno d' istudiarla. Nel foro sussiste tuttora l' errore che la procedura sia di esclusiva conoscenza de' patrocinatori e che non valga la pena di studiarla. Questa opinione è degna di coloro soltanto che ricordano o sono prevenuti de' numerosi abusi che un tempo esistevano presso i tribunali.

Ora la procedura è semplice ed è fondata sopra principii certi e tanto l' attore che il reo sono liberi nell' esercizio dell' azione e della difesa. Sono terminate le formole simboliche tessute di parole sacre, che rigorosamente dovevano impiegarsi, diversamente la minima omissione produceva la perdita della causa. Attualmente tutte le azioni sono di buona fede, ed è sufficiente che gli atti enunciano ciò che dalla legge è stabilito, e che rendono chiara la idea di chi li fa.

In generale le azioni sono divise in reali, personali e miste; e queste tre sono soggette ad altre suddivisioni.

Presso di noi, come anche presso la maggior parte de' tribunali stranieri, è stabilito un collegio

---

(1) Incerta cosa pertanto ella è la fortuna ed incomprensibile dall' uman raziocinio, sicchè non vi si può formare sopra verun giudicio sicuro = Plutarco vita di Nicia.

di avvocati , sotto la denominazione di *Camera di disciplina*. Una tale istituzione è vantaggiosissima, poichè ha per oggetto di vigilare sulla condotta morale degli avvocati, di tassare consultivamente il valore de' travagli forensi, e finalmente di soccorrere gl' indigenti che hanno esercitata la professione legale. Il primo oggetto però , conviene dirlo per amore del vero , è trascurato , e rare volte si censurano quelle operazioni , che meriterebbero essere severamente punite.

Sarebbe dell' interesse della giustizia aggiungere a questo collegio di avvocati un' altro di patrocinatori.

La esperienza tuttogiorno ci ammaestra che alcune cose, teoricamente stabilite, nella pratica presentano degli ostacoli , ed allora avviene che gli effetti non corrispondono alle cause. La giustizia richiede che questi ostacoli sieno rimossi, e che la classe della società progredisca sempre nell' immigliamento. Chi sono coloro i quali praticamente conoscono gl' inconvenienti che nascono da una teoria di procedura ? I patrocinatori. Quindi costoro debbono proporre i mezzi di miglioramento , sottoponendo all' autorità sovrana in quali scogli sia imbattuto un modo di procedere e quale danno ne abbiano risentito gli amministrati. Il governo in tal caso sarebbe nella posizione di migliorare la procedura e renderla utile nell' intesesse di ogun-

no. Tutte le parti dello scibile legislativo debbono concorrere al vantaggio comune. Un collegio cotanto utile nobiliterebbe i patrocinatori e la loro classe non sarebbe più nell' abbiezione. La maggior parte de' medesimi ha formato della professione legale oggetto di sozza speculazione, lasciando in non cale il fine benefico della scienza della procedura, conculcandone le teorie le più sacre e rivolgendo in cavilli quelle disposizioni di dritto, che servono di baluardo per un' innocente ingiustamente tradotto in giudizio.

§ 16.

Dritto penale.

Lo scopo principale delle leggi penali è di procurare una intiera sicurtà alla vita, all' onore, alla proprietà de' cittadini.

Tre sono gli oggetti essenziali del dritto criminale.

1.° Numerazione de' delitti e proporzione delle pene.

2.° Pruove per la dimostrazione de' delitti.

3.° Ordine de' giudizii.

Le leggi criminali garentiscono la tranquillità dei cittadini e sono combinate in modo che producono spavento al malvagio e sicurezza all'innocente. Non

tutti i cittadini, che sono tradotti in giudizio per essere puniti, sono colpevoli: non tutti i delitti sono denunciati e provati per essere sottoposti all' esame del giudice criminale per pronunziare la pena contro l' autore degli stessi.

Le azioni criminose degli uomini sono calcolabili in doppio aspetto. Esse colpiscono direttamente la intiera società: esse offendono individualmente un cittadino. Riguardate nel primo aspetto debbono essere perseguitate, giudicate, punite con mezzi pubblici. I modi sensibili per richiamare ogni individuo della società nell' ordine ed allontanarlo dal principio di dissoluzione, sono le pene. Queste debbono pubblicamente essere applicate: tanto richiede la intiera società, che ha depositata nelle mani del sovrano parte di quella libertà naturale, che la spingerebbe alla vendetta delle offese ricevute. Riguardate le azioni criminose nel secondo aspetto statuiscono dritto in chi soffre il danno di domandarne ne' modi legali la riparazione.

In conseguenza di ciò l' applicazione delle leggi penali per lo mantenimento dell' ordine sociale è della pace pubblica è affidata alle G. C. criminali, ai giudici correzionali e di semplice polizia, e la giurisdizione è fissata dalla classificazione dei fatti illeciti in *misfatti*, *delitti e controvvenzioni.*

Considerati i fatti illeciti nel rapporto delle indennità o riparazioni civili, le azioni possono es-

sere promosse o contemporaneamente all'azione pubblica, o pure dopo dimostrato la esistenza del fatto. Nel primo caso il giudizio innanzi le autorità criminali assorbisce quello della condanna delle indennità a prò del danneggiato: nel secondo caso emessa dal giudice criminale la sentenza di dichiarazione di esistenza del fatto illecito, si adisce il magistrato civile per la condanna de' danni ed interessi contro l'autore del delitto.

Nella linea civile la parola delitto è in senso generico e non specifico come nella linea penale.

L'azione per lo indennizzo de' danni sofferti può essere prodotta non solo da chi direttamente sia stato offeso, ma benanche da chi risenta indirettamente danno dal fatto: di più è esperibile non solo contro l'imputato, ma morendo costui, anche contro chi lo rappresenta.

Per lo sperimento dell'azione civile contro l'imputato è necessario che il querelante si uniformi alle determinazioni del dritto penale. Bisogna costituirsi necessariamente parte civile quando sperimentar si vuole l'azione de' danni ed interessi.

Le azioni penali al pari delle civili sono soggette alla prescrizione. È uopo distinguere quando la prescrizione colpisca contemporaneamente amendue le azioni, e quando prescritta l'azione penale rimanga in vigore la civile.

Onde esercitare alcuni dritti civili si deve sape-

re il valore delle sentenze delle autorità criminali e quale influenza abbiano nella decisione de' giudizi civili. La frode, la falsità, l'estorsione, la supposizione ed altri reati di simil fatta danno dritto ad amendue le azioni. Devesi quindi classificare la propria sede de' giudizii, ed osservare quale correlazione abbino fra loro, e come dalla decisione dell' uno dipenda lo esame dell' altro.

Senza tali cognizioni l' Avvocato civile non potrà regolare la condotta da tenersi dal suo cliente per lo sperimento de' suoi dritti. Non saprà opporre le competenti eccezioni, e facilmente può pregiudicare il cliente e nell' azione e nella difesa.

Credo che non abbia ad aggiungere ulteriori ragioni per inculcare alla gioventù, che si addice al foro, ad istudiare la scienza del dritto penale. L'è una scienza del massimo interesse. La numerazione e classificazione delle pene insegnano quali sieno i fatti dalla legge dichiarati illeciti, la loro gradazione e come sieno puniti. Ogni individuo valuta le sue azioni ed impara ciò che gli compete per ottenere una riparazione per se e per la società.

Le pruove e l' ordine de' giudizii, locchè costituisce la procedura penale, interessano per regolarsi onde non risentir pregiudizio nell' esercizio dell' azione penale e civile.

Capo Secondo

CONDOTTA.

Tanto gli antichi popoli che i moderni, qualunque sia stato o sia il loro governo, hanno avuto per vero che niuna azione dovesse intraprendersi, senza invocarsi il soccorso della divinità.

Plinio nel panegirico a Trajano incomincia » Be» ne ac sapienter, patres conscripti, majores in» stituerunt, ut rerum agendarum, ita dicendi » initium a praecationibus capere: quod nihil ri» te, nihilque provvidenter homines, sine deo» rum immortalium ope, consilio, honore, auspi» carentur.

Ed egualmente e nell'antico e nel nuovo sistema con somma giustizia e saviezza, si è richiesto, che quegli che si determina ad una professione, o è chiamato ad occupare cariche nello stato, debba con atto solenne dichiarare di adempierne esattamente i doveri. Quest'atto è il giuramento: atto per mezzo del quale si chiama in testimonio la divinità per la certezza di ciò che si promette. Il

giuramento è un contratto volontario, mercè il quale l'Avvocato nell'intraprendere la professione, si obbliga all'adempimento de' doveri i più santi ed inviolabili. Egli è il mediatore tra la giustizia umana ed i cittadini, ed affinchè la sua mediazione sia vantaggiosa deve essere veritiero, regolatore delle passioni, semplice, fedele e disinteressato. Classifichiamo queste idee.

§. 1.

Verità.

Non può dubitarsi che al cospetto delle leggi sieno eguali tutti gl'individui della società. Non può dubitarsi neanche che lo avvocato sia indipendente.

Se questi due principii sono incontrastabili lo Avvocato non deve aver riguardo a chicchessia. Egualmente deve impiegare il suo ministero e pel povero e pel ricco: e pel plebeo e pel nobile: e per chi occupa cariche e per chi n'è privo. L'unico suo scopo è di evitare gl'inganni e le malizie per lo trionfo della giustizia.

Una professione indipendente non deve prestar mano alla frode. Spesso nella umana famiglia il ricco vestito del manto della ipocresia con sutterfugi, con millantati dritti si studia di depaupera-

re ed opprimere sull'ara della giustizia un'individuo che ha per sostegno la sola legge. Se questa sostiene le ragioni di colui che si affida al patrocinio dell'Avvocato, deve intraprendersene la difesa, diversamente consigliarlo a desistere da un ingiusta pretensione. Il vero e primo Giudice del cliente è l'Avvocato ed egli solo può validamente valutarne i dritti e le obbligazioni. Iddio tolga dal foro l'inveterato abuso di sostenere ciò ch'è falso e mensogniero per far sfoggio di eloquenza e di una così detta *condotta di causa*.

Oh! quanti Avvocati sentono nel fondo del loro cuore che ciò, che sostengono, non abbia fondamento nè nella morale, nè nella legge; eppure il sostengono. Veglie e giorni consumano per rintracciare argomenti onde si secondi il capriccio e la ingiustizia di un potente o di un ricco cliente. Si svolgano le sacre carte ed osservino a chi sono d'assimilarsi » *Qui offert sacrificium ex sub-* » *stantia pauperum, quasi qui victimat filium co-* » *spectu patris sui.*

La indipendenza consiste nello scegliere ciò che conviene difendere, non già nell'allontanarsi dalla legge e dalla morale. Ciò non è indipendenza, ma abuso e l'Avvocato diviene anarchico, sovvertendo dalla loro base le disposizioni più sacrosanti della legge.

Ciceronc nel suo trattato *de claris oratoribus* da un'esatta definizione del vero Avvocato.

» *Orator* VIR BONUS *dicendi peritus, qui in cau-*
» *sis pubblicis et privatis, plena et* PERFECTA *uti-*
» *tur eloquentia.*

Quindi la verità costituisce la indipendenza della professione legale. Il secondare le passioni dei clienti è schiavitù che abbatte la qualità più preggevole della professione.

§. 2.

Argine da opporsi alle passioni.

Il cuore dell' uomo nello stesso tempo che naturalmente tende alla giustizia, quando è nella massima calma, cambia il suo cammino quando è travolto nel pelago delle passioni. In questo stato orribile non rileva ciò che sia vero e giusto e domanda quello che alimenta a sazietà le sue passioni.

L' Avvocato è chiamato a regolare il cliente, e può facilmente rimetterlo sul sentiero della giustizia e della verità. Le sordide passioni patrocinate e protette distruggono le massime le più salutari dell' umana famiglia.

Un tutore, che abbia ammisìrito pupilli, depredandone il patrimonio, non merita essere difeso, ma consigliato a restituire ciò che ha posto a ruba. Si deve persuadere a desistere dal giudi-

zio quel tutore, che non avendo potuto adescare una pupilla, pretende inficerne la condotta innanzi il Santuario della giustizia. L' avvocato non deve essere il manubrio de' furti e della seduzione.

L' esempio di una disonorevole ricchezza non deve indurre l' animo di chicchesia a sostenere le prave intenzioni di un cliente. Molti, patteggiando sulle altrui sostanze, hanno la baldanza di presentarsi al cospetto de' magistrati e mettere in opra ogni arte per persuaderli a decidere nel modo da essi loro desiderato: questa condotta è reprensibile e le pene le più severe dovrebbero essere inflitte.

Ai tempi di Cajo Plinio Secondo anche sussisteva nel foro tale detestabile abuso. Il Pretore Nipote per abbatterlo promulgò un' editto, col quale si richiamava la esatta osservanza delle leggi. In piè dell' editto era trascritto il senato-consulto, col quale si prescriveva.

« Omnes, quidquid negotii haberent, jurare prius » quam agerent, jubebantur, nihil se ob *advoca-* » *tionem*, cuiquam dedisse, promisisse, cavisse (1).

Tale determinazione fu bastevole ad arrestare l' abuso, poichè difficilmente il popolo romano diveniva spergiuro.

Quando l' avvocato concorre ne' criminosi deside-

---

(1) Plin. Lib. V. op. ult.

rii del suo cliente, aggiunge astuzia ad astuzia e diviene il demone pervertitore dell' umana società.

In conseguenza di che se l' avvocato consiglia e persuade il cliente a desistere da un' ingiusta dimanda, le passioni sono refrenate, le liti diminuite e si ha la dolce soddisfazione di riordinare la pace nelle famiglie.

§. 3.

Semplicità.

Nello intraprendersi le cause giuste non deve usarsi nè mensogna nè artifizio. In un governo ben costituito ed ove la ragione del dritto non è più scritta in una lingua ignota alla maggior parte de' cittadini e la legge è promulgata pria di eseguirsi, si rendono di niuno effetto le parole illusorie. Non è più tempo di far pompa di linguaggio simbolico, o per meglio dire di un linguaggio oscuro. Il tempio di Temi è a tutti aperto: non è il tempio custodito dai Sacerdoti Egizii. Il progresso richiede che si dicano ragioni e non parole, il valore delle quali per lo più non è noto nè a chi le pronunzia, nè a chi le ascolta. Il titolo di *dottore* si acquista colla scienza, non con la trasfigusazione di persona, di parole e di costumi. La virtù è semplice: non ha bisogno di futili adornamenti.

Quando la giustizia assiste il cliente gli si dica chiaramente senza far pompa d' ingegno e di rapporti. Uno scopo svergognatissimo si propongono alcuni nel mettere in opra l' artifizio. Danno ad intendere che la causa sia equivoca, e che si vada incontro a mille ostacoli, e con tal mezzo tradiscono il cliente ed offendono i giudici. Il primo sborsa delle somme per ottenere a prezzo di oro ciò che la ragione e la legge gli attribuiscono. I secondi decadono dalla pubblica opinione, poichè si crede che la giustizia si ponga a mercato. L' uno è messo a ruba, gli altri sono mercati d' infamia, ed intanto il danaro scorre nelle scarselle degli illudenti avvoltoi.

Non diversamente potrebbe spiegarsi la ricchezza rapida di taluni che di altro merito non possono gloriarsi che di astuzia e menzogna.

Chi è semplice nelle sue azioni è virtuoso. Chi tutto adombra tradisce.

§. 4.

Fedeltà.

Non è sufficiente l' essere soltanto veridico e semplice nell' assumere la difesa delle altrui ragioni; bisogna essere benanche fedele al cliente ed ai propri doveri. Alla umana famiglia reca maggior danno

chi non persiste nell' adempimento della virtù, che chi è malvagio.

Da quest' ultimo è facile lo schermirsi, non così dal primo, che avendo ottenuto la fiducia del cliente, col divenirgli infedele, dà all' avversario le armi per distruggere ogni dritto.

La natura dell' uomo è tale nel bollore delle passioni che non tralascia nè inganno nè malizia per riuscire nelle sue intraprese. Qualunque astuzia si pone in campo, e la principale è la subornazione. Se la parte avversa è potente adesca l' avvocato di chi ha giusta causa con onori e cariche, ed in tal modo il premio della virtù e de' talenti è conceduto ad un' uomo che ha tradito il cliente ed i suoi principali doveri. Se la parte avversa è ricca adesca con l' oro, alla quale divinità si prostrano i nemici della virtù.

Sono di gran lunga più tristi i malefici effetti della subornazione che quei del furto, dell' assassinio, della frode.

La fedeltà anima la fiducia de' clienti e da fine ai sarcasmi che contro gli avvocati bellamente si pronunziano.

§. 5.

Disinteresse.

Le leggi sono le mallevadrici pe' clienti per la ricompensa dovuta agli avvocati: ricompensa però proporzionata ai travagli.

La gratitudine del cliente, ch'è la legge del cuore e non del dritto civile, è la più dolce ricompensa che desiderar possa un'avvocato. :

Questi due principii, il primo dalla legge sanzionato ed il secondo dalla legge protetto, costituiscono la certezza della retribuzione dovuta alle oneste fatiche di un'avvocato.

Dico retribuzione, poichè l'avvocato non fa commercio delle sue opere, come nol fa lo scienziato nel comunicare la dottrina ai suoi discepoli ed il medico nel salvare la vita agli ammalati. Lo avvocato non presta servizii, ma benefizii, che gli sono di onore, percui la legge dà alla ricompensa dovutagli il nome di *onorario*.

La fiducia deve essere scambievole fra avvocato e cliente. Questi qual fiducia può riporre nel difensore che prepone l'interesse al decoro? L'avvocato nel corso della causa deve unicamente pensare all'interesse del cliente: deve pensare al proprio quando è terminato l'alieno.

Dalle suddette idee nasce un dilemma. Se il cliente

è grato, il cuore dà la più seducente retribuzione alle oneste fatiche dell'avvocato. Se in quello prevale l'avarizia la legge è la mallevadrice ed i giudici non esiteranno punto a condannarlo. Quindi il frutto sempre si raccoglie, e deve dirsi essere di disdecoro lo stabilire anticipatamente il prezzo della ricompensa. In tal caso il più nobile ministero della società diviene oggetto di mercatura. Disgraziatamente questa corruzione esiste, quantunque le leggi proscrivano le convenzioni *de quota litis*. Queste però si adombrano sotto altro aspetto.

Per massima disavventura nel foro esiste una genia di persone, che specula sugli affari. Il tribunale è divenuto piazza di commercio. Si va spiando ove siano giudizii di espropriazione, di graduazione per menarli innanzi e trarne profitto. Di una contestazione semplicissima si forma un semenzaio di liti. E perchè ciò? Per sempre più aumentare gli emolumenti. « E che cale l'interesse del cliente? Si badi al nostro » Ecco le voci che continuamente si pronunziano da tal genia in quel santuario, ove dovrebbero aver sede solamente il decoro, la probità, la giustizia.

Tolto di mezzo ogni pudore, ove specialmente consiste l'ordine degli avvocati, egualmente la fede e la virtù sono abbattute.

Il disinteresse anima la generosità ne' beneficati. Quando la gratitudine si tace, la legge conduce gl'ingrati nella via del dovere.

CONCLUSIONE.

Il gran cancelliere Bacone richiedeva che nella formazione delle leggi si fosse adoprata la massima semplicità, poichè questa genera la virtù. Io nella esposizione de' principii costituenti l'avvocato civile mi sono studiato ad essere semplice. Tutto ciò che costituisce virtù non ha uopo di molte dimostrazioni. Fare del bene, sostenere la legge, difendere gli oppressi, guidare con consigli, concorrere alla pubblica prosperità sono principii che ritrovano la loro sede nelle scienze morali. In effetti le leggi riuniscono gli uomini ed hanno per scopo l'ordine dell'amore e l'armonia della società.

Le mie idee non sono nuove: esse sono frutto dello studio e della esperienza. Ho raccolto il migliore, come l'ape, per dare ai miei concittadini un sistema di principii unisoni ed uniformi. In ogni secolo una o due verità si scovrono, tutto il resto non è che lo sviluppo della verità e delle conseguenze che dalla stessa risultano.

Sarò forse tacciato di essere stato troppo ardito nella esposizione delle mie idee, ma siccome il fine propostomi tende alla semplicità, così mi lusingo

che vi sieno molti della mia opinione. Se in tutti i rami dello scibile umano si è dato luogo ad una riforma d'insegnamento, credo che debba esservi anche nello studio civile-legale, onde tutti seguano una regola determinata, e si concorra al principio di unità ed uniformità. Sapendosi i fonti della pace e della pubblica prosperità, le sorgenti delle ricchezze nazionali, i mezzi da mantenere l'ordine e l'equilibrio fra gl'individui della società secondo le norme e lo sviluppo del secolo attuale, si può francamente dire

Non solos nostro imperio militare credimus illos, qui gladiis, clypeis et thoracibus nituntur, sed etiam advocatos (1).

FINE.

---

(1) Cod. L. 14. de Adv.